

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese
R.G. 12496/2016

Oggetto: S.r.l.

Il giudice del Registro delle Imprese,

Vista l'istanza 28.11.2016 di iscrizione della società in epigrafe in sezione speciale "start-up innovative", recante in allegato: - atto costitutivo e statuto; - dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa start up innovativa in data 21.11.2016; - dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in data 21.11.2016 sulle spese in attività di ricerca e sviluppo.

Fatto

rilevato che

l'Ufficio del Registro imprese (d'ora in avanti anche "Ufficio") ha contestato che la domanda di iscrizione alla sezione start up innovative sia non regolare e/o incompleta con riguardo alle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione della società nella sezione speciale start up perché l'oggetto sociale non risponde al dettato dell'art. 25 comma 2 lettera "f" del d.l. 179/2012 in quanto non specifica in modo chiaro e comprensibile le caratteristiche/proprietà che conferiscono la qualità di "innovazione ad alto valore tecnologico" al bene/servizio che la società sviluppa, produce, commercializza e/o al metodo/modalità innovativa con la quale lo stesso è sviluppato, prodotto e commercializzato; a tale fine non è sufficiente utilizzare le sole espressioni "innovativo e ad alto valore tecnologico" associate al bene/servizio oggetto dell'attività e/o al metodo/modalità utilizzato, in quanto non idonee di per sé ad evidenziare e qualificare come innovativa e ad alto valore tecnologico se non in termini impliciti e puramente soggettivi

rilevato che l'oggetto sociale di S.r.l. è così formulato, nelle parti salienti: "sviluppo, produzione e commercializzazione di medical devices e attrezzature tecniche al servizio della chirurgia e medicina altamente innovativi in quanto in grado di stampare in 3D e quindi riprodurre le parti del corpo umano su cui simulare preventivamente gli interventi chirurgici onde ridurre al minimo ogni rischio connesso ai medesimi interventi; lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici e telematici ad alto valore tecnologico con particolare riferimento al settore della stampa in 3D per le applicazioni nel settore medicale, diagnostico e operativo collegati ai prodotti di cui sopra".

osserva quanto segue.

1. L'art. 25 del d.l. 179/2012 conv. in legge 221/2012, nel testo vigente, dà la definizione della "start up innovativa" (co. 2). Dei requisiti previsti dall'art. 25 co. 2, assume qui rilevanza la lett. "f" che individua "quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".

La questione dibattuta è: 1) se ed entro quali limiti l'Ufficio del Registro imprese abbia potere di verificare la rispondenza dell'oggetto sociale al tipo normativo "start up innovativa", ossia l'innovatività o alto valore tecnologico dei prodotti/servizi o del procedimento, e l'esclusività o prevalenza dell'oggetto sociale "innovativo"; 2) se la verifica della mancanza dei requisiti di innovatività e/o di esclusività o prevalenza dell'oggetto sociale innovativo legittimi

l'Ufficio a rifiutare l'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro imprese prevista dall'art. 25 co. 8 del d.l. 179/2012.

La risposta muove da una constatazione. L'art. 25 del d.l. 179/2012 non assegna all'Ufficio il potere di compiere controlli extra-formali e/o ispettivi sull'attività al fine di verificare l'effettivo carattere **innovativo** e **altamente tecnologico** del prodotto e/o servizio di cui la start up programma la ricerca, sviluppo, produzione e messa in commercio.

In particolare, la disciplina vigente non contempla la presentazione alla Camera di commercio, da parte dell'aspirante start up, di un'ampia documentazione tecnica o letteratura scientifica sull'argomento al fine di rappresentare l'innovatività e alto valore tecnologico del prodotto o servizio che la società **start up** programma di sviluppare, produrre e mettere in commercio. Motivo per cui l'Ufficio non ha e non può avere a disposizione compiuti elementi istruttori per fare una valutazione di merito.

Quand'anche l'Ufficio faccia un'istruttoria praeter legem, richiedendo la dimostrazione dell'effettivo carattere innovativo e altamente tecnologico del prodotto e/o servizio, è dubbio che il Registro imprese abbia, al proprio interno, le professionalità necessarie (secondo la varietà dei casi, fisici, ingegneri, biologi, ecc.) a compiere un'accurata valutazione dell'enunciazione programmatica contenuta nell'oggetto sociale, di modo che quell'istruttoria sull'oggetto risulterebbe non soltanto non prevista dalla legge, ma anche inutilmente dispersiva. Né è immaginabile che l'Ufficio attinga dall'esterno le professionalità necessarie, sia perché il co. 17 dell'art. 25 non prevede maggiori risorse finanziarie, sia e decisamente per la normale riservatezza che deve circondare il know-how industriale, specie se ancora in via di sviluppo.

All'assenza di dati normativi, che segnalino un controllo di merito dell'Ufficio del Registro imprese sull'oggetto sociale della start up innovativa, s'aggiunge un dato positivo di chiaro segno contrario. Prevede infatti il co. 9 dell'art. 25 che **ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa [...] è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese**.

Identica attestazione, circa **il mantenimento del possesso dei requisiti**, deve essere presentata, per ciascuno degli esercizi successivi, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a pena di cancellazione dalla sezione speciale (co. 15 dell'art. 25).

L'autocertificazione, nel caso di specie, è stata redatta su modulo della Camera di commercio **dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start up innovativa** (doc. 4), contiene la dichiarazione che la società aspirante all'iscrizione in sezione speciale possiede tutti i requisiti di cui all'art. 25 co. 2, dalla lettera **b** alla lettera **g**(1) e almeno uno tra i requisiti di cui alla lettera **h** (in estrema sintesi pertinenti alla quota di spese in ricerca e sviluppo, alla quota di ricercatori

coinvolti sulla forza lavoro complessiva, al possesso di almeno una privativa industriale o diritto assimilato). Evidente quindi che l'autocertificazione, sia normativamente, sia nella prassi amministrativa investe tutti i requisiti qualificanti del tipo **start up innovativa**, compreso l'oggetto sociale.

L'autocertificazione da un lato è chiaro segnale di una scelta normativa per la semplificazione e accelerazione del procedimento di iscrizione (e mantenimento dell'iscrizione) della società nella sezione speciale; dall'altro rappresenta la ragionevole presa d'atto che taluni dei requisiti del tipo - in particolare il carattere **innovativo** e **altamente tecnologico** del bene e/o servizio o procedimento - non sono suscettibili di

agevole e univoca verifica documentale da parte dell'Ufficio. Pertanto devono restare affidati, almeno in prima analisi, alla responsabilità anche penale del dichiarante.

La verifica di competenza dell'Ufficio del Registro imprese, ai fini dell'iscrizione della start up in sezione speciale, verte quindi anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata.

Si trae conferma dell'assenza di un controllo di merito dal co. 12 dell'art. 25 secondo cui: «La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico [...]». Come ha rilevato il Ministero per lo Sviluppo (parere 29.9.2014 n. 169135) l'automatismo a presentazione della domanda conferma che «la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese, né un'ampia attività istruttoria.

Quest'interpretazione del dato normativo trova conferma nell'interpretazione ministeriale. Nell'accurato, già citato, parere del Ministero per lo Sviluppo Economico (29.9.2014 prot. 169135), si legge che «non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell'ufficio del registro delle imprese, infatti, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall'innovatività o dall'alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste; ecc.».

2. Stabilito che l'autocertificazione è condizione necessaria e normalmente sufficiente all'iscrizione dell'aspirante start up in sezione speciale, occorre adesso interrogarsi se esistano casi-limite nei quali l'Ufficio conserva il potere di rifiutare l'iscrizione, malgrado l'autocertificazione attesti il possesso dei requisiti.

Al quesito ha dato risposta affermativa il parere 31.5.2015 del Ministero per lo Sviluppo Economico (prot. 80747), rispondendo su un caso, posto dalla Camera di commercio di Cosenza, in cui l'iscrizione era stata chiesta per un'attività di "organizzazione di corsi di formazione e sportivi", manifestamente priva di carattere innovativo e altamente tecnologico.

Ribadita la fedeltà all'orientamento espresso nella cit. nota 29.9.2014 prot. 169135, ossia che «l'analisi da parte dell'ufficio ricevente [si limita] alla mera verifica di regolarità formale della attestazione depositata», il Ministero ha riconosciuto che, in caso di «totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale ([mancanza di] effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, per tabulas), si deve ritenere assolutamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo».

Da un lato, nell'interpretazione ministeriale, è quindi pur sempre possibile una verifica di coerenza tra il tipo normativo «start up innovativa» e il programma enunciato nell'oggetto sociale, dall'altro questa verifica di coerenza - se si preferisce, di riducibilità al tipo normativo - deve confrontarsi col fatto che non è prevista e non è possibile da parte dell'Ufficio alcuna istruttoria (cfr. § 1), né alcuna valutazione di merito. Pertanto soltanto il caso risultante per tabulas ed eclatante, per manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, è suscettibile di rigetto di iscrizione.

Rispetto a questo criterio di giudizio, l'enunciazione chiara e comprensibile nella clausola statutaria delle caratteristiche che (in tesi) conferiscono al bene/servizio la qualità di

l'innovazione ad alto valore tecnologico - punto su cui l'Ufficio particolarmente ha insistito, ancora nel corso della discussione orale - appare non decisiva: non serve ad attribuire carattere innovativo a un'attività che obiettivamente ne sia priva, né viceversa.

3. Questione sostanzialmente analoga si dà con riguardo al controllo di prevalenza e/o esclusività dell'attività innovativa ad alto valore tecnologico rispetto a quella matura, quando l'una e l'altra coesistano nel programma enunciato nell'oggetto sociale. A parte il carattere normalmente di stile, comunque accessorio e succedaneo, delle clausole che consentono alla società di compiere ogni altra operazione abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuto utile, la questione è se il giudizio di prevalenza debba farsi sulla carta, alla luce della clausola statutaria e/o della descrizione dell'attività prevista dal co. 12 lett. d), oppure avuto riguardo alla effettiva operatività.

L'alternativa è, tuttavia, pur in tal caso, destinata a sciogliersi quando si ragioni dei controlli che l'Ufficio ha il potere-dovere di compiere in sede di iscrizione di una neo-costituita società, ancora non operativa, i quali non possono essere altro che documentali.

4. L'art. 4 co. 10-bis del d.l. 24.1.2015 n. 3 conv. in legge 33/2015 ha consentito, la costituzione di start up innovative e di incubatori certificati anche per atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'art. 2 co. 2 del D.M. 17.2.2016 ha previsto che, nel caso di redazione in forma elettronica in conformità al modello ministeriale e sottoscrizione digitale dell'atto da parte dei costituenti, l'atto sia presentato per l'iscrizione al Registro imprese. L'assenza di un previo controllo di legalità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale onera evidentemente l'Ufficio di maggiori verifiche: la conformità dell'atto al modello ministeriale (a), la presenza e autenticità delle sottoscrizioni ex art. 24 CAD (b), la riconducibilità del contratto al tipo normativo start up innovativa (lett. d), la liceità possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale (h), l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio (k).

Tra i controlli rientra, pur in tal caso (i), l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Appare nondimeno evidente che, almeno per questa parte, non v'è ragione di distinguere secondo che la società start up innovativa si costituisca con atto cartaceo oppure digitale: in entrambi i casi, la verifica non attiene al merito, salvo il caso di manifesta estraneità dell'oggetto sociale al tipo.

L'assistenza preventiva alle aspiranti start up, tramite lo sportello messo a disposizione dal Registro imprese, anche per la parte di compilazione della modulistica e descrizione dell'oggetto sociale, continua comunque a rappresentare una buona prassi. Primo, per la riconosciuta possibilità (art. 4 co. 10-bis d.l. 3/2015) di costituire start up innovative anche per atto digitalmente sottoscritto, senza l'assistenza tecnica di un notaio. Secondo, e comunque, nella misura in cui l'adozione di una formula concordata serve a ridurre il rischio di contestazioni.

Resta fermo che, se l'aspirante start up non s'avvale dello sportello e presenta un atto costitutivo già confezionato e recante un oggetto sociale possibile, lecito e determinabile (cfr. art. 2 co. 2 D.M. 17.2.2016 lett. d) che non appaia manifestamente eterogeneo rispetto al tipo normativo, non sembra rientrare nei poteri dell'Ufficio sollecitare modifiche statutarie sospendendo l'iscrizione in sezione speciale.

5. Realizzatosi l'obiettivo della semplificazione procedimentale con l'iscrizione in sezione speciale, sulla base dell'autocertificazione, non sembrano sussistere ostacoli a che l'Ufficio

proceda, anche per campione o quando ricorrano specifici motivi di dubbio sulla veridicità della dichiarazione, a una revisione delle condizioni di iscrizione, come prescrive in via generale l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (T.U. documentazione amministrativa).

Che l'art. 71 prescriva controlli sulle dichiarazioni sostitutive non implica peraltro che tutti i requisiti siano a portata di mano dell'Ufficio. Se esistono dati che possono essere verificati perché risultano dal bilancio di esercizio della società (la quota di spese in R&S, lett. h²), da archivi di altre amministrazioni (ad es. dottorati di ricerca e diritti di proprietà industriale, lett. h²) o dello stesso registro delle imprese (assenza di fusione, scissione o cessione di azienda o suo ramo, lett. g²), ne esistono altri - di nuovo, il carattere innovativo e altamente tecnologico del prodotto e/o servizio e/o procedimento - rispetto a cui la limitatezza dei poteri dell'Ufficio del Registro imprese si manifesta in modo analogo, anche dopo che l'iscrizione in sezione speciale è stata eseguita.

Che i poteri del Registro imprese siano in tal caso limitati non implica però che la questione del carattere innovativo e altamente tecnologico del prodotto e/o servizio resti indefinitamente irrisolta anche dopo l'iscrizione in sezione speciale, visto che l'art. 31 co. 5 del d.l. 179/2012 ha previsto che il Ministero dello Sviluppo economico possa avvalersi della Guardia di Finanza, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni previste a favore delle start up innovative, e non sembrano esservi ostacoli normativi a che l'Ufficio segnali alla Guardia di Finanza le situazioni sospette.

Evidente peraltro che, se l'Ufficio verifica che la start up ha ottenuto l'iscrizione in sezione speciale in assenza ab origine dei requisiti autocertificati, ha il potere-dovere di fare immediatamente ricorso al giudice del registro perché ordini la cancellazione dell'iscrizione secondo la disposizione generale dell'art. 2191 c.c..

6. Venendo al caso di specie, ritiene lo scrivente che il rifiuto di iscrizione di S.r.l. non abbia fondamento. L'oggetto sociale - in particolare la stampa in 3D di modelli di organi per simulare preventivamente l'impatto di interventi - non è manifestamente carente degli attributi dell'innovatività e alto valore tecnologico.

PQM

P.Q.M.

Ordina all'Ufficio del Registro imprese di Torino l'iscrizione di S.r.l. nella sezione speciale prevista dall'art. 25 del d.l. 179/2012 conv. in legge 221/2012.

Si comunichi.

Torino, 10.2.2017

(1) La lett. a² dell'art. 25 co. 2 è stata soppressa dall'articolo 9, comma 16, lettera a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.